

ALLEGATO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A SUPPORTO DI
OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Soggetti ammissibili

- 1.1 Destinatario degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003¹.
- 1.2 Le imprese di cui al paragrafo precedente all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono possedere i requisiti indicati al punto 5.2 dell'avviso e avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia.
- 1.3 Sono esclusi dall'agevolazione gli aiuti riportati al punto 5.3 dell'avviso.

2. Riferimenti regolamentari

- 2.1 Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008 relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali².
- 2.2 Gli aiuti di cui al paragrafo precedente devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 1.500.000,00. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 2.3 Gli aiuti di cui al paragrafo 2.2 danno luogo ad un'intensità pari ad un equivalente sovvenzione lorda (ESL) del 13,3%³.
- 2.4 La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

3. Oggetto della garanzia

- 3.1 Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento a medio – lungo termine:
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio – lungo termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso;
 - c) investimento in attivi materiali e immateriali.
- 3.2 Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 7 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni di credito in attivi materiali.

4. Spese ammissibili

- 4.1 Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato rimuova i vincoli di accesso al credito e ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura

¹ Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

² L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nel settore dei trasporti su strada detto importo si riduce a 100.000,00 euro.

I suddetti massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto e dalla fonte finanziaria.

Il periodo di riferimento per la determinazione dei tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto e dai due esercizi finanziari precedenti.

³ L'ESL corrisponde al valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili.

finanziaria dell'impresa e dall'altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico – patrimoniali dell'impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.

4.2 Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.

5. Modalità di presentazione delle domande di accesso

5.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all'avviso su modulistica predisposta dal dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

5.2 La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi.

5.3 Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dal quinto giorno dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

6. Valutazione delle domande

6.1 L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

6.2 I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

6.3 L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

6.4 Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa,

completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.

- 6.5 L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.
- 6.6 I Confidi sono tenuti a dare trimestralmente comunicazione all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale.
- 6.7 Il predetto Servizio regionale procederà alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web www.sistema.puglia.it.

7. Verifiche, controllo e monitoraggio

- 7.1 Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
- 7.2 Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione.
- 7.3 Il medesimo Servizio potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.
- 7.4 È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

8. Cessazione e revoca

- 8.1 L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.
- 8.2 La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.
- 8.3 La garanzia di credito è revocata quando:
 - a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
 - b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
- 8.4 I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, le cessazioni e le revocche disposte a norma di quanto indicato nei paragrafi 8.1 e 8.3.